



STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 Fondazione e principi fondamentali

1. L'Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale" (A.I.T.R.P.P.), costituitasi il giorno 15 ottobre 1992 a L'Aquila presso lo studio del Dr. Federico Magnante Trecco del Collegio Notarile di L'Aquila (Repertorio n.257, Raccolta n.203), a partire dal giorno 13 dicembre 2012 cambia la propria denominazione in "Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (A.I.Te.R.P.)" [di seguito Associazione].
2. La sede si identifica con l'indirizzo fornito dal Presidente dell'Associazione; tale indirizzo viene comunicato presso le Istituzioni/Enti a cui si deve per legge ed opportunità ed è la sede che deve essere pubblicizzata e diffusa nei modi più utili ed efficaci alla sua conoscenza.
3. L'Associazione si riconosce nei principi e nei valori della Riabilitazione Psichiatrica che hanno come obiettivo fondante la tutela e la promozione della salute mentale ovvero il riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza delle persone che soffrono di un disagio psichico e/o sociale, attraverso il raggiungimento della migliore emancipazione ed autonomia possibili dell'individuo da incoraggiare con i metodi e le tecniche proprie di questa disciplina, riconosciute dal mondo scientifico ed accademico.
4. L'Associazione è Associazione di Categoria che vuole rappresentare i Professionisti Sanitari sorti per sostenere i bisogni di salute mentale delle persone psicologicamente e socialmente svantaggiate che soffrono di un disturbo psichiatrico. Tali professionisti si devono essere formati attraverso corsi di durata triennale di livello universitario con programmi finalizzati alla formazione di "Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica", ovvero abilitati all'esercizio della professione che l'Associazione intende rappresentare, ovvero in possesso del titolo di "Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica" come definito dal D.M. n. 182 del 29 marzo 2001 - e dalle norme successive relative al suddetto profilo professionale - o in possesso dei titoli pregressi definiti dal D.M. n.57 del 17 gennaio 1997 [e dai titoli a quest'ultimo equipollenti definiti dal D.M. 27 luglio 2000 (pubblicato nella G.U. 16 agosto 2000, n. 190)].
5. Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (di seguito Te.R.P.) è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante o di altro titolo equipollente o riconosciuto equivalente ai sensi della normativa vigente, svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica. Possono essere associati anche gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia, per effetto di accordi di reciprocità o sulla base delle normative dell'Unione Europea.
6. L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto, modificato ed approvato dal Consiglio Direttivo di A.I.T.R.P.P. in data 14 dicembre 2012, nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.
7. A.I.Te.R.P. può aderire ad altre Associazioni od Enti, nazionali od internazionali, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
8. L'Associazione non ha fini di lucro. E' un ente non commerciale e non può esercitare attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione

continua (come regolamentate dalla legislazione in vigore). L'Associazione può svolgere occasionalmente attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente secondo i limiti del D.Lgs. 460/97. Tutti gli eventuali proventi sono destinati all'esclusivo perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

9. L'Associazione non persegue scopi di tipo sindacale né può svolgere attività partitica.
10. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
11. L'Associazione è tenuta a dare adeguata pubblicità allo statuto, alle delibere relative alle elezioni, alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al codice deontologico, ai bilanci, alle decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) e alle deliberazioni del collegio dei Garanti, utilizzando i mezzi più idonei a tale scopo (digitali, analogici, pubblicazioni, postali, ecc.).
12. Il legale rappresentante dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, i membri del Collegio dei Garanti, del Collegio dei Revisori dei Conti o chiunque rivesta una carica o un ruolo direttivo all'interno dell'Associazione non può aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione o in relazione a fatti che pregiudichino il rispetto, l'etica, la deontologia e l'affidabilità dell'Associazione.
13. Per tutte le cariche sociali è esclusa ogni forma di retribuzione. I titolari di cariche elettive Nazionali hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione; la Direzione Nazionale può prevedere, con apposito regolamento e compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio associativo ed entro un tetto massimo prestabilito nel bilancio previsionale, una indennità per ogni giornata lavorativa interamente impegnata in attività legate ad impegni istituzionali dell'Associazione e che non prevedano già altre modalità di rimborso di qualsiasi natura.

Art.2 Finalità Sociali

1. L'Associazione si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei Professionisti Sanitari della Riabilitazione Psichiatrica individuati dall'Art.1 comma 4 del presente Statuto, sviluppare gli interessi dei suoi membri considerando i bisogni della società come obiettivo di riferimento ed accrescere la conoscenza e l'approfondimento scientifico della materia professionale, incluse la pratica professionale, la formazione, la deontologia e la ricerca.
2. Per conseguire i predetti scopi l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - a. Definire e promuovere i principi etici e deontologici vincolanti per gli associati e di riferimento per tutti i Te.R.P., anche attraverso la diffusione della conoscenza ed il rispetto del Codice Deontologico, garantendo, vigilando e prevedendo adeguati organismi interni secondo le disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente Statuto;
 - b. Collaborare con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Università e Ricerca, con le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e altri organismi od istituzioni sanitarie pubbliche e/o private. Inoltre può collaborare con Enti, Istituzioni ed Organismi nazionali, internazionali o sovranazionali che condividano comuni obiettivi con l'Associazione;
 - c. Intervenire e collaborare con le Università pubbliche e/o private e con quelle che istituiscono un Corso di Laurea per Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica al fine di promuovere un costante aggiornamento e miglioramento dei percorsi formativi universitari.

- d.* Affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del Te.R.P. nei processi di prevenzione, valutazione, riabilitazione e di conservazione relativi a deficit funzionali e/o neuro cognitivi e/o psico-sociali, alle disabilità personali e ai contesti socio-ambientali disfunzionali;
- e.* Definire, mantenere e promuovere linee guida per l'esercizio professionale;
- f.* Implementare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e dei Te.R.P. in generale anche attraverso la promozione e il coordinamento di incontri studio, seminari, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento, anche E.C.M., ed iniziative a carattere scientifico riguardanti le tematiche oggetto degli scopi sociali;
- g.* Promuovere la cultura della Riabilitazione Psichiatrica in tutti gli ambiti che si occupano di prevenzione, tutela, sostegno e recupero della salute mentale;
- h.* Promuovere iniziative contro lo stigma associato alle malattie mentali;
- i.* Finanziare progetti e/o borse di studio e/o premi inerenti gli scopi dell'Associazione;
- j.* Intervenire presso le Istituzioni e/o gli Enti pubblici/privati nella definizione e nella adozione di politiche sanitarie che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione e sui servizi di tutela della salute mentale;
- k.* Collaborare con le associazioni dei cittadini, degli utenti e dei familiari che si occupano di tutela della salute mentale;
- l.* Denunciare e perseguire ogni forma di esercizio abusivo della professione del Te.R.P.;
- m.* Promuovere la pubblicazione di opere a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza dell'Associazione;
- n.* Denunciare le situazioni e/o le istituzioni, pubbliche o private, che, attraverso pratiche scorrette o non efficaci, non tutelano i soggetti con disabilità psichica;
- o.* Promuovere la figura del Te.R.P. in ambiti internazionali affinché ci sia un pieno riconoscimento del titolo e lo sviluppo del profilo a livello internazionale.

Art.3 Patrimonio ed Esercizi sociali

1. Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dalle entrate, dai contributi di enti pubblici o privati, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dalla Direzione Nazionale e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai redditi derivanti dal suo patrimonio, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale in conformità ai propri scopi istituzionali, da contributi derivanti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento, dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore, da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente (Art.1, comma 7 del presente statuto).

3. Per quote associative, di cui al comma precedente, si intendono sia quelle riscosse direttamente da A.I.Te.R.P., sia quelle riscosse dalle Sezioni Regionali di A.I.Te.R.P. e che sono successivamente versate all'Associazione nazionale in nome e per conto dei singoli associati. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dal Consiglio Nazionale che stabilirà, altresì, la percentuale di competenza del livello centrale.
4. Il tesseramento o il rinnovo delle quote associative è demandato alle associazioni regionali che provvedono, entro i termini e con le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale, ad accreditare alla Tesoreria Nazionale dell'Associazione le quote riscosse in nome e per conto della stessa e ad inviare gli elenchi degli iscritti.
5. I beni e i proventi che compongono il patrimonio dell'Associazione costituiscono il fondo comune dell'Associazione nazionale. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di suo scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
6. L'Associazione può finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
7. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dalla Tesoreria Nazionale il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci consuntivi e preventivi devono essere approvati dal Consiglio Nazionale (previo parere consultivo del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato). I bilanci sono pubblici e devono essere pubblicizzati nelle modalità più adeguate al fine di diffonderne la conoscenza.

Art.4 Organizzazione Territoriale

1. A.I.Te.R.P. agisce per il raggiungimento dei propri fini sociali a livello nazionale ed internazionale. Al fine di tutelare al meglio gli interessi locali degli iscritti, l'Associazione si può articolare in Associazioni Regionali e Provinciali.
2. La sezione regionale coincide col territorio della Regione di riferimento; quella provinciale coincide con quella della rispettiva Provincia. Nel caso in cui dimensioni e/o bacino di utenza delle singole regioni siano particolarmente limitati, il Consiglio Nazionale può autorizzare la costituzione di Associazioni Interregionali.
3. Tutte le articolazioni territoriali hanno autonomia giuridica, economica e finanziaria e sono organizzate secondo le norme previste dai rispettivi Statuti, da adottarsi nel rispetto dei principi generali del presente statuto, delle finalità dell'Associazione Nazionale e secondo le norme di cui agli articoli del Titolo III del presente statuto. Le organizzazioni territoriali perseguono le finalità definite dal presente atto e dai loro statuti negli ambiti territoriali di riferimento.
4. I rapporti tra Associazione nazionale e livelli territoriali sono disciplinati secondo quanto previsto nel Titolo III del presente Statuto.

Art.5 Soci e Diritti, Doveri ed Esclusione degli associati

1. Sono Soci coloro che riconoscono e condividono le finalità dell'Associazione. L'Associazione individua tra i suoi associati i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che:
 - a. sono in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1, comma 4 del presente atto;
 - b. hanno presentato domanda di ammissione, la stessa sia stata accolta e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che possiedono gli stessi requisiti dei Soci Ordinari di cui al comma precedente e che intendano sostenere l'Associazione con un contributo di iscrizione superiore alla quota del Socio Ordinario come determinata annualmente dal Consiglio Nazionale. I Sostenitori sono equiparati agli Ordinari nei diritti e doveri pertanto laddove si parla di Socio Ordinario nel presente Statuto è da intendersi anche il Socio Sostenitore, salvo diversamente specificato.
4. La qualifica di Socio Ordinario o Socio Sostenitore può cambiare di anno in anno ad insindacabile giudizio dell'associato che esprime la propria volontà di adesione ad una delle due qualifiche col pagamento della quota definita a livello nazionale, senza pregiudicarne i diritti associativi.
5. Sono Soci Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, si sono distinti o hanno contribuito al perseguimento dei fini dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati ad insindacabile giudizio della Direzione Nazionale, partecipano alla vita dell'Associazione ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non godono dei diritti di voto né della capacità elettorale.
6. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva ed attiva che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. È espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. La qualità di Socio è personale e intrasmissibile. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
8. Tutti i Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi. All'atto dell'iscrizione, i Soci accettano i principi e le regole poste in essere da questo Statuto.
9. Tutti i Soci Ordinari hanno l'obbligo di mantenere costante il proprio aggiornamento professionale secondo la normativa vigente. L'Associazione predispone strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo. L'inosservanza di tale norma si configura come violazione al Codice Deontologico.
10. Tutti i Soci Ordinari, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto disposto nel Codice Deontologico dell'Associazione. All'atto dell'iscrizione, i Soci Ordinari lo riconoscono come vincolante. Ogni violazione al Codice Deontologico verrà valutata, ed eventualmente sanzionata in maniera proporzionale alla violazione, dal Collegio dei Garanti secondo quanto disposto dagli Artt.12, 16 e 17.
11. Tutti i Soci Ordinari hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Nazionale, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e di partecipare alla vita associativa offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
12. I Soci Ordinari si iscrivono all'Associazione Nazionale con il tramite dell'Associazione Regionale di appartenenza che si identifica, secondo la volontà espressa dal Socio, o con quella in cui egli risiede o

con quella in cui esso svolge prevalentemente la propria attività lavorativa; in caso non esista un'Associazione Regionale può iscriversi direttamente all'Associazione Nazionale.

13. Tutti i Soci Ordinari sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione anagrafica all'Associazione Regionale o Nazionale entro 60 giorni dall'avvenuta modifica; il cambio di regione di appartenenza entrerà in vigore dal successivo esercizio sociale, fatte salve eventuali quote arretrate da saldare.
14. L'iscrizione all'Associazione ha validità di un anno e coincide con l'esercizio sociale. I Neolaureati Te.R.P. che chiedono l'ammissione all'Associazione per la prima volta possono iscriversi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. I Soci Ordinari o Sostenitori devono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro la data e con le modalità previste dalla Direzione Nazionale. Scaduti i termini prestabiliti, il Socio Ordinario o Sostenitore perde la possibilità di esercitare i propri diritti associativi fino al pagamento di tutte le quote arretrate.
15. La Direzione Nazionale provvede ad inserire ogni nuovo Socio Ordinario nell'Elenco dei Soci.
16. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione. Può anche essere sospesa per un tempo determinato per inadempienze legate al pagamento della quota di iscrizione, direttamente stabilite dalla Direzione Nazionale, o come conseguenza di sanzioni emanate dal Consiglio dei Garanti per violazioni al presente Statuto o al Codice Deontologico di cui al Titolo IV.
17. La presentazione all'atto della domanda di ammissione di documenti o dichiarazioni false costituisce motivo di espulsione.
18. La perdita dei requisiti di cui all'Art.5, comma 2, lettera *a.* o nei casi di cui all'Art.1 comma 12 costituisce motivo di esclusione.
19. L'elenco di tutti i Soci è pubblico e pubblicabile secondo i regolamenti stabiliti dalla Direzione Nazionale, nel rispetto delle leggi in materia di tutela della privacy; viene aggiornato dal Segretario della Direzione Nazionale che lo custodisce nei locali che dichiara al Presidente dell'Associazione.

TITOLO II

ORGANI ED ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6 Organi Nazionali

1. Gli Organi nazionali dell'Associazione sono:
 - a.* L'Assemblea Nazionale;
 - b.* Il Consiglio Nazionale;
 - c.* La Direzione Nazionale;
 - d.* Il Presidente Nazionale;
 - e.* Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (se eletto);
 - f.* Il Collegio Nazionale dei Garanti.

Art.7 Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale si compone di tutti i Soci Ordinari e Sostenitori iscritti all'Associazione.
2. Tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali partecipano attivamente e hanno diritto di voto. I Soci Onorari possono intervenire nel dibattito ma non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea Nazionale:
 - a. Delibera sugli orientamenti e sugli obiettivi generali dell'Associazione per il triennio successivo;
 - b. Elege tra i candidati espressi dalle sezioni regionali A.I.Te.R.P. (secondo Titolo V del presente Statuto) i membri elettivi del Consiglio Nazionale;
 - c. Elege il Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste nel presente Statuto;
 - d. Elege il Collegio dei Garanti secondo le modalità di cui all'Art. 12 e 19 del presente Statuto;
 - e. Delibera sulle modifiche o integrazioni allo Statuto Nazionale proposte dal Consiglio Nazionale;
 - f. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - g. Esamina e discute le relazioni presentate dal Presidente Nazionale uscente e/o dai componenti del Consiglio Nazionale;
 - h. Si esprime con voto palese o segreto su eventuali mozioni presentate.
4. L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria dalla Direzione Nazionale almeno ogni tre anni mediante comunicazione a mezzo stampa (compresi i siti web) ovvero mediante fax o posta elettronica, da inviarsi alle Regioni e/o ai Soci, affinché provvedano ad informare i Soci Ordinari a norma dei propri statuti.
5. L'Assemblea può anche essere convocata in via straordinaria con richiesta firmata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o dal Collegio dei Revisori dei Conti per gravi inadempienze di carattere amministrativo e gestionale o da almeno un decimo dei soci. Alla presentazione della richiesta, la Direzione Nazionale convoca l'Assemblea entro e non oltre 90 giorni con le modalità precedentemente individuate.
6. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Le deliberazioni non elettive sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti per alzata di mano o a scrutinio segreto. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Soci intervenuti.
8. Nelle votazioni elettive o comunque riguardanti persone non è consentito il voto per delega. Negli altri casi, i Soci possono delegare il proprio voto ai Consiglieri del Direttivo regionale o provinciale di appartenenza o a membri che ricoprono cariche all'interno degli Organi nazionali (ad esclusione dei Revisori dei Conti e i Garanti), nel rispetto dell'Art.19, comma 4 del presente atto.
9. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale è composto dal Presidente e da due Vice-Presidenti, nominati dall'Assemblea tra i Soci Ordinari presenti all'incontro. La loro funzione è incompatibile con altre cariche nazionali e non possono essere scelti tra coloro che si candidano ad altri Organi sociali.

Art.8 Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo politico-organizzativo dell'Associazione. Esso è costituito dai membri eletti dell'Assemblea Nazionale e dai Presidenti Regionali o dai loro delegati.
2. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Nazionale.
3. Contestualmente al rinnovo dei membri elettivi del Consiglio o ogni volta che si renda necessario, il Consiglio Nazionale elegge, tra i membri eletti dall'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale dell'Associazione.
4. Il Consiglio Nazionale:
 - a. Garantisce la tutela delle delibere sugli orientamenti, sugli obiettivi generali e su eventuali mozioni votate dall'Assemblea Nazionale;
 - b. Indica alla Direzione Nazionale le linee di indirizzo politico-programmatico triennali per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale;
 - c. Approva il bilancio nazionale preventivo e consuntivo;
 - d. Determina l'ammontare della quota associativa e la sua ripartizione tra il livello nazionale ed il livello regionale. Può stabilire eccezionalmente, su proposta motivata della Direzione Nazionale, eventuali quote aggiuntive una tantum a carico delle associazioni regionali per finanziare progetti o attività specifiche;
 - e. Decide, su proposta della Direzione Nazionale e contestualmente alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, se procedere all'elezione e/o al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f. Può proporre e/o approvare le modifiche o integrazioni allo Statuto da sottoporre alla votazione dell'Assemblea Nazionale;
 - g. Può proporre e/o approvare modifiche o integrazioni al Codice Deontologico;
 - h. Adotta regolamenti su temi della vita associativa di sua pertinenza non altrimenti specificati;
 - i. Riconosce la costituzione delle Associazioni Regionali e/o Interregionali e Provinciali, verificandone la conformità dei relativi Statuti e Regolamenti rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali;
 - j. Su proposta del Presidente Nazionale, di concerto con il Collegio dei Garanti e previo contraddittorio tra le parti, il Consiglio Nazionale dispone lo scioglimento degli Organi delle Associazioni regionali in caso di gravi violazioni del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni della Direzione Nazionale, o in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'Associazione, o in caso di reiterata inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 3 comma 3. Nomina, in caso di scioglimento, un commissario che entro un tempo massimo di sei mesi provvede a riportare la gestione territoriale al corretto funzionamento ed indice le elezioni per la nomina dei nuovi Organi regionali.
 - k. Può proporre alla Direzione Nazionale l'istituzione di gruppi di lavoro focalizzati su tematiche specifiche inerenti gli scopi sociali a cui possono partecipare anche membri esterni al Consiglio;

- l. Può sottoporre alla Direzione Nazionale i nominativi di persone meritevoli del titolo di Socio Onorario
5. I membri del Consiglio eletti dall'Assemblea Nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente di Associazione Regionale. Un Presidente regionale decade dalla propria carica se eletto consigliere nazionale.
6. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte di un Consigliere eletto, entrerà a far parte del Consiglio Nazionale il primo dei non eletti all'ultima Assemblea Nazionale.
7. In caso di dimissioni, di impedimento permanente o morte del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale procede alla nomina del suo successore secondo le modalità prestabilite.
8. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente Nazionale con indicazione dell'ordine del giorno.
9. Il Consiglio adotta un regolamento interno per lo svolgimento delle riunioni che prevede anche la possibilità di svolgere gli incontri attraverso l'utilizzo di strumenti telematici per l'incontro dei suoi membri. Le riunioni svolte con tali modalità devono garantire a tutti i membri del Consiglio la possibilità di accedere a tali strumenti e, inoltre, deve essere accertata con idonei mezzi la partecipazione dei consiglieri.
10. Può sfiduciare, per gravi inadempienze e/o violazioni allo Statuto, il Presidente Nazionale su proposta motivata e firmata da un terzo degli aventi diritto da approvarsi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
11. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Nazionale.
12. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano ed a maggioranza dei voti rappresentati. Le votazioni sulle persone si effettuano a scrutinio segreto. Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto.

Art.9 La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è l'organo di amministrazione attiva dell'Associazione. È composta da un minimo di sette e un massimo di nove membri del Consiglio Nazionale, eletti dall'Assemblea Nazionale e restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Nazionale.
3. La Direzione Nazionale resta in carica tre anni. Entro 60 giorni dal termine del mandato convoca l'Assemblea Nazionale per il suo rinnovo, da svolgersi non oltre il termine dei 90 giorni dopo la scadenza naturale della Direzione. Sono prorogati i poteri della Direzione fino alla composizione della nuovo organo eletto dall'Assemblea.
4. La Direzione Nazionale:
 - a. Nomina tra i suoi membri il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale; può revocare tali nomine su proposta motivata e firmata da un terzo dei membri della Direzione da approvarsi a maggioranza degli aventi diritto al voto;
 - b. Convoca l'Assemblea Nazionale ogni tre anni o nei casi di cui all'art.7, comma 5;

- c.* Utilizza i più ampi poteri per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi sociali nel pieno rispetto delle regole associative e dei Soci;
 - d.* Adotta regolamenti sull'organizzazione associativa di sua pertinenza non altrimenti specificati;
 - e.* Garantisce il rispetto delle scelte operate dal Consiglio Nazionale e nomina i Soci Onorari;
 - f.* Verifica a livello nazionale il decoro, l'autonomia e lo sviluppo della professione;
 - g.* Vigila sul rispetto del Codice Deontologico e dello Statuto, segnalando al Collegio dei Garanti le violazioni di cui viene a conoscenza;
 - h.* Vigila sul rispetto dell'aggiornamento professionale da parte dei Soci Ordinari con l'utilizzo dei mezzi necessari e di strumenti idonei per la rilevazione dei dati nel pieno rispetto della normativa in materia;
 - i.* Dispone la sospensione cautelativa dei Soci sottoposti a procedimento disciplinare nei casi di cui all'Art.17, comma 4
 - j.* Attua le strategie politiche nel campo della formazione, della tutela giuridica e della rappresentanza della categoria per il perseguimento degli obiettivi associativi, in coerenza con quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale;
 - k.* Coordina e diffonde a livello nazionale l'immagine e la comunicazione associativa;
 - l.* Sottopone al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione;
 - m.* Propone al Consiglio Nazionale la modifica della quota di iscrizione e/o della sua ripartizione tra livello nazionale e regionale;
 - n.* Propone modifiche o integrazioni al Codice Deontologico;
 - o.* Predisponde un tariffario professionale di riferimento per i Soci;
 - p.* Predisponde il Regolamento Attuativo di cui all'art.5, comma 19;
 - q.* Istituisce e finanzia progetti e/o borse di studio e/o premi inerenti gli scopi dell'Associazione.
- 5.** In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente la Direzione, si provvede alla sua sostituzione col primo dei non eletti dall'Assemblea Nazionale.
- 6.** La Direzione Nazionale può avvalersi dei contributi interni (consiglieri eletti o soci) e di quelli esterni per progetti di particolare interesse o rilevanza, sottoposti alla approvazione della Direzione Nazionale, inerenti alla formazione e ricerca, agli aspetti giuridico professionali ed allo sviluppo della libera professione, alle relazioni con l'estero, alle relazioni sociali, alla comunicazione ed alle pubbliche relazioni a quant'altro ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e alla loro copertura finanziaria.
- 7.** Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano o a scrutinio segreto e determinate a maggioranza. Ogni componente della Direzione ha diritto ad un voto. Inoltre possono svolgersi riunioni valide attraverso l'utilizzo di strumenti telematici se è garantita a tutti i membri della Direzione la possibilità di accedere a tali strumenti ed accertata, con idonei mezzi, la partecipazione dei consiglieri.
- 8.** Il Segretario e il Tesoriere Nazionali restano in carica tre anni, rinnovabili per un solo mandato consecutivo.

9. Il Segretario opera in stretta collaborazione con il Presidente e, in accordo con questo, è esecutore delle decisioni prese in sede di Direzione. Ha, inoltre, il compito di tenere ed aggiornare annualmente l'elenco di tutti i Soci dell'Associazione e ne notifica eventuali variazioni al Presidente e al Tesoriere, di curare le relazioni tra Direzione Nazionale e Associazioni Regionali, di controfirmare gli atti ufficiali dell'Associazione, di redigere e custodire i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.
10. Il Tesoriere ha il compito di redigere, e ne è responsabile, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige e conserva il registro delle entrate e delle uscite comunicando al Presidente il luogo in cui lo tiene; è il custode del patrimonio dell'Associazione; esige le rendite, le quote ed i contributi; effettua i pagamenti entro i limiti dello stanziamento del bilancio e ne è responsabile.

Art.10 Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. Nomina, tra i membri della Direzione Nazionale, il Vice Presidente Nazionale che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente propone alla Direzione Nazionale funzioni o deleghe specifiche per i Consiglieri eletti o per membri esterni alla Direzione stessa.
5. Può creare una segreteria di presidenza in cui nomina componenti della Direzione, tra cui almeno devono figurare il Segretario e il Tesoriere, e/o dar vita a gruppi di coordinamento specifici per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei lavori della Direzione Nazionale.
6. Nomina, in accordo con gli altri membri della Direzione Nazionale, il referente dell'Associazione sulle tematiche legate all'aggiornamento professionale che è anche responsabile dell'anagrafe dei Soci sull'aggiornamento professionale; inoltre il referente, una volta l'anno, relaziona alla Direzione sullo stato generale della formazione continua degli associati e sulle eventuali criticità.

Art.11 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può provvedere, se stabilito secondo l'Art. 8 comma 4, lettera e., alla elezione/rinnovo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), in possesso della qualifica di Socio Ordinario da almeno cinque anni. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che ne garantisce il funzionamento.
3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivamente. Prestano la loro opera gratuitamente.
4. I Revisori, il cui incarico è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Nazionali e/o territoriali dell'Associazione, si riuniscono almeno due volte all'anno.
5. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
 - a. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e redige una relazione ai bilanci annuali;

- b. Può accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- c. Cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti;
- d. Partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Art.12 Il Collegio Nazionale dei Garanti

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è costituito da cinque membri eletti dall'Assemblea Nazionale che restano in carica quattro anni e sei mesi e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivamente.
2. La funzione di membro del Collegio Nazionale dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi Nazionali e/o nelle Associazioni Territoriali.
3. I Garanti devono avere un'età minima di trentacinque anni, svolgere la professione con continuità almeno da cinque anni, essere iscritti regolarmente all'Associazione da almeno tre anni ed essere inequivocabilmente riconosciuti quali persone serie, oneste e professionalmente esperte e rispettare i requisiti di cui all'Art.1 comma 13 del presente Statuto, oltre a non aver mai subito provvedimenti disciplinari.
4. Entro 60 giorni dal termine del mandato dei Garanti, la Direzione Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale per il rinnovo del Collegio, da svolgersi non oltre il termine dei 90 giorni dopo la scadenza naturale. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di due o più membri del Collegio, il Presidente dell'Associazione convoca un'Assemblea Nazionale straordinaria per la rielezione del Collegio. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti del Collegio Nazionale dei Garanti uscente fino all'elezione dei loro successori.
5. I componenti del Collegio eleggono un Presidente del Collegio che rimane in carica per tutto il mandato, salvo dimissioni dall'incarico, perdita della qualifica di associato o dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il Presidente del Collegio:
 - a. Convoca il Collegio ogni qualvolta si renda necessario istruire una procedura di infrazione;
 - b. Convoca il Collegio ogni qualvolta si renda necessario esprimere dei pareri;
 - c. Si esprime in merito all'ammissibilità delle istanze o al loro rigetto, in caso di manifesta infondatezza;
 - d. Tutela l'organo disciplinare nei confronti degli Organi sociali o anche verso terzi;
7. Il collegio giudicante è formato da tre componenti estratti a sorte tra tutti i membri. I componenti del collegio giudicante nominano in ciascun procedimento disciplinare un Segretario del collegio che trascrive gli atti e i verbali degli incontri.
8. Il collegio giudicante può riunirsi presso la sede nazionale o presso le Associazioni regionali o in sedi che siano utili per l'espletamento delle sue funzioni.
9. Il Collegio dei Garanti:
 - a. Giudica in un unico grado sulle infrazioni allo Statuto Nazionale commesse dai componenti gli Organi Nazionali o Territoriali o dai Soci;

- b.* Giudica in un unico grado i ricorsi in merito alla regolarità delle Assemblee e delle elezioni di organi interni della Associazione;
 - c.* Giudica in un unico grado sui conflitti tra Organi Nazionali e/o tra questi e le Associazioni Territoriali;
 - d.* Giudica in un unico grado sui conflitti tra i Soci Ordinari e gli Organi nazionali e/o Territoriali;
 - e.* Giudica in un unico grado sulle infrazioni al Codice Deontologico da parte di tutti i Soci iscritti, anche quelli non in regola con le quote associative, secondo le modalità del presente articolo;
 - f.* Giudica in un unico grado sulle infrazioni da parte di tutti i Soci Ordinari, anche quelli non in regola con le quote associative, della normativa nazionale in materia di aggiornamento professionale (ECM);
 - g.* Esprime pareri, preventivi e non vincolanti, in merito alla revisione o alla integrazione dello Statuto Nazionale; alla conformità e compatibilità degli Statuti e Regolamenti territoriali rispettivamente alle disposizioni del presente Statuto ed agli atti regolamentari degli Organi nazionali; in merito alla revisione o alla integrazione del Codice Deontologico.
 - h.* Esprime pareri su questioni di carattere deontologico sollevate da singoli Soci.
10. Il Collegio Nazionale dei Garanti, qualora riscontri fatti costituenti reato commessi dai componenti gli Organi Nazionali e Territoriali ed attinenti comunque la gestione dell'Associazione, può informarne il Consiglio Nazionale affinché promuova le necessarie azioni civili e/o denunce-querelle.
 11. Nei casi di cui alle lettere *a, b, c, d, f* del comma nove del presente articolo, l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti, anche su richiesta di membri del Consiglio Nazionale, del Presidente dell'Associazione o dei Soci Ordinari.
 12. Nel caso di cui alla lettera *e* del comma 9 del presente articolo, l'azione disciplinare può essere promossa dal Presidente del Collegio dei Garanti, da parte di qualsiasi associato o da parte di qualunque persona, o suo amministratore/tutore, che ritenga che il Socio abbia violato i propri doveri etici e deontologici nello svolgimento del suo intervento professionale.
 13. Nei casi di cui alle lettere *g, h* del comma 9 del presente articolo, i pareri consultivi possono essere richiesti dagli Organi sociali o dai Soci regolarmente iscritti.
 14. Il Collegio giudica in piena libertà ed autonomia, previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari. Emette la sua decisione a maggioranza e con atti motivati. Il Socio sottoposto a procedimento può presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; inoltre può farsi assistere da un suo rappresentante.
 15. I componenti del Collegio devono conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
 16. I componenti del Collegio devono astenersi dal partecipare alla formazione di deliberazioni del Collegio, informandone il Presidente, qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti o qualora ritengano, in piena e libera coscienza, che il rapporto con una delle parti in causa possa inficiare la propria serenità e indipendenza decisionale.
 17. Tutti gli atti/decisioni/sentenze prodotti in base al comma 9 del presente articolo vengono verbalizzati dal segretario del collegio giudicante o dal Presidente del Collegio (o suo delegato tra i membri) e conservati da questo e trasmessi al Segretario dell'Associazione per gli eventuali atti conseguenti e le annotazioni sul Libro Soci. Restano secretati in apposito registro i verbali e i

documenti, a carico o a discolta del Socio oggetto di giudizio, prodotti durante i giudizi disciplinari che saranno a disposizione solo delle parti in causa.

18. I membri del Collegio dei Garanti prestano la propria opera gratuitamente. Eventuali spese sono a carico del bilancio nazionale.

TITOLO III

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Art.13 Associazioni Territoriali dell'Associazione

1. Le Associazioni territoriali sono costituite ed organizzate a livello Regionale e/o Interregionale e Provinciale. Esse sono dotate di autonomia gestionale e patrimoniale nell'ambito territoriale di propria competenza ed operano nel rispetto degli indirizzi e dei programmi deliberati dagli Organi Nazionali.
2. È possibile costituire una nuova Associazione Regionale su richiesta di almeno 10 persone che svolgono la propria attività nella regione interessata, presentata al Presidente Nazionale che la sottoporrà al Consiglio Nazionale. In caso di parere favorevole, l'Associazione Territoriale sarà costituita in conformità agli schemi di atto costitutivo e di statuto approvati dal Consiglio Nazionale. I criteri, vincoli e requisiti per la costituzione di una Associazione Regionale saranno stabiliti con regolamento adottato dalla Direzione Nazionale.
3. Le Associazioni territoriali devono prevedere nei propri Statuti l'obbligo di appartenenza all'Associazione Nazionale e devono uniformare le previsioni degli atti costitutivi, statutari e regolamentari alle disposizioni del presente Titolo III, nonché alle altre disposizioni del presente Statuto, in quanto applicabili.
4. Le Associazioni Territoriali aderenti inoltre devono:
 - a. prevedere nello statuto la denominazione di "Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica" (A.I.Te.R.P.) seguita dal nome della "Regione" o della "Provincia" corrispondente; con l'obbligo di utilizzare il logo Nazionale riconosciuto e adottato dal Consiglio Nazionale;
 - b. rispettare ed uniformarsi alle disposizioni del Titolo I del presente Statuto quanto alla ammissione degli associati, alle finalità, con particolare riferimento all'assenza di finalità di lucro e sindacali, alla distribuzione delle quote associative, ai diritti e doveri degli associati nonché ai successivi articoli sulle Norme e Sanzioni disciplinari del Titolo IV del presente statuto;
 - c. informare i propri iscritti che il Consiglio Nazionale ha il potere di sciogliere gli Organi delle Associazioni Territoriali in caso di violazioni gravi del presente Statuto o di inottemperanza delle deliberazioni degli organi nazionali secondo quanto stabilito all'Art.8, comma 4, lettera j.;
 - d. versare la parte di quota associativa annua di spettanza dell'Associazione Nazionale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Nazionale, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e dai regolamenti eventualmente adottati dalla Direzione Nazionale;
 - e. garantire la partecipazione dei propri iscritti alla vita associativa dell'Associazione Regionale tramite la previsione di un Organo assembleare;
 - f. prevedere la possibilità di un coinvolgimento diretto degli iscritti nell'Organo Direttivo regionale secondo regole codificate e svolgendo la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

- g.* prevedere che in caso di scioglimento di una sede regionale, i beni di questa confluiscono nei beni dell'associazione Nazionale;
 - h.* prevedere che il Presidente Regionale possa essere rieletto una sola volta consecutivamente;
 - i.* prevedere, con apposito regolamento, le modalità di selezione dei candidati da presentare all'Assemblea Nazionale per il rinnovo della Direzione Nazionale, nel rispetto degli Artt. di cui al Titolo V del presente statuto.
5. Le Associazioni territoriali sono tenute ad inviare i propri Statuti ed ogni eventuale e successiva modifica agli stessi alla Direzione Nazionale entro trenta giorni dalla loro adozione.
 6. La Direzione Nazionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento, procede alla verifica del testo, limitatamente al rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
 7. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, il Consiglio Nazionale provvede alla definitiva ratifica del testo; in caso contrario, lo rinvia all'Associazione con le proprie osservazioni che dovranno essere recepite. In caso di silenzio lo Statuto si intende ratificato.
 8. Una Associazione territoriale può perdere la qualità di aderente nei seguenti casi:
 - a.* decadenza per scioglimento dell'Associazione Territoriale aderente;
 - b.* decadenza per mancato versamento della parte di quota associativa annua di spettanza nazionale, disposta previa contestazione formale del mancato versamento;
 - c.* esclusione a seguito di comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'A.I.Te.R.P., disposta previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni per le quali va concesso un termine non inferiore a 30 giorni.
 9. L'esclusione e la decadenza degli aderenti sono deliberate dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Nazionale deve contestare per iscritto alla Associazione Territoriale tutti gli addebiti che alla stessa vengono mossi e consentirgli facoltà di replica. L'Associazione Territoriale dichiarata decaduta o esclusa ha facoltà di ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, al Collegio dei Garanti il quale deciderà entro i successivi 60 giorni con provvedimento scritto e motivato.
 10. L'Associazione Territoriale, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, è tenuta a restituire tutto il patrimonio e il materiale in suo possesso di proprietà dell'Associazione Nazionale, non potrà più fregiarsi del simbolo nazionale, non potrà più utilizzare la denominazione "A.I.Te.R.P.", né potrà più porre in relazione la propria organizzazione con quella dell'A.I.Te.R.P..
 11. Le Associazioni Territoriali aderenti hanno inoltre diritto, per il tramite dei propri associati, a partecipare a tutte le attività promosse da A.I.Te.R.P..
 12. Con apposito regolamento, da adottarsi da parte della Direzione Nazionale, sono stabilite le ulteriori norme di dettaglio per la individuazione e la disciplina delle modalità di coordinamento delle attività e dei rapporti fra Associazione Nazionale e le Associazioni Territoriali.

Art.14 Associazioni Regionali

1. La Regione di appartenenza dell'associato si determina, come da Art.5 commi 12 e 13, sulla base della scelta espressa/comunicata dal Socio all'atto dell'iscrizione o della variazione anagrafica.

2. Le Associazioni Regionali possono chiedere ai propri iscritti quote aggiuntive una tantum finalizzate alla realizzazione di progetti specifici e in misura non superiore del 50% della quota di iscrizione nazionale. L'eventuale incremento è di esclusiva competenza regionale.

Art.15 Associazioni Provinciali

1. L'articolazione Provinciale dell'Associazione è costituita su iniziativa di un minimo di 10 Soci, iscritti da almeno due anni all'Associazione Regionale e previo parere favorevole di questa. Essa è regolata da uno Statuto Provinciale ratificato dal Consiglio Nazionale. La Provincia di appartenenza dell'associato si determina con le stesse modalità di cui all'Art.5 commi 12 e 13.
2. L'Associazione provinciale persegue gli scopi e svolge l'attività associativa nei singoli territori provinciali.

TITOLO IV

NORME DISCIPLINARI E SANZIONI

Art.16 Procedimento Disciplinare nazionale

1. I Soci che si rendono responsabili di violazioni al Codice Deontologico, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è attivato dal Presidente del Collegio dei Garanti in seguito a segnalazione dell'eventuale infrazione da parte di qualsiasi associato o da parte di qualunque persona, o suo amministratore/tutore, che ritenga che il Socio abbia violato i propri doveri etici e deontologici nello svolgimento del suo intervento professionale. In caso di manifesta infondatezza della denuncia, il Presidente del Collegio ne dà comunicazione scritta e motivata al ricorrente entro trenta giorni.
2. Il Presidente del Collegio informa il Socio dell'attivazione del procedimento a suo carico entro 20 giorni dalla segnalazione informandolo sui fatti segnalati. Inoltre, pone il ricorso accolto all'ordine del giorno della riunione del Collegio da svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Alla riunione convocata, il Presidente estrae a sorte, tra tutti i membri del Collegio, i tre nominativi che formano il collegio giudicante, i quali nominano al proprio interno un Segretario del procedimento. Il Segretario nominato è responsabile del procedimento disciplinare.
4. Il Segretario informa il Socio, entro 3 giorni dalla sua nomina, sulla composizione del collegio giudicante, invitandolo a presentare propri scritti difensivi e documenti entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Il Socio ha facoltà di farsi assistere da un rappresentante o da un legale e può chiedere di essere sentito o che siano sentite persone informate dei fatti.
6. Il collegio giudicante deve sentire la parte ricorrente, il Socio ed eventuali testimoni informati sul caso. Inoltre può avvalersi di periti o pareri di esperti.
7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di attivazione del procedimento il collegio giudicante deve esprimere il proprio parere ed irrogare l'eventuale sanzione disciplinare inappellabile.
8. L'inosservanza delle modalità e dei tempi invalida il procedimento disciplinare in corso; in tal caso il Presidente del Collegio dei Garanti provvede alla composizione di un nuovo collegio giudicante, secondo le modalità previste in precedenza, che prosegue il lavoro.

9. Il nuovo collegio deve esprimere un verdetto valido entro sessanta giorni, pena nullità del procedimento. Il collegio può utilizzare atti e documenti già prodotti nel corso del primo procedimento.
10. Eventuali spese sostenute dal collegio giudicante sono a carico delle parti in causa.

Art.17 Sanzioni disciplinari

1. Il collegio giudicante adotta le sanzioni disciplinari seguenti con adeguata motivazione, circostanziata sui fatti oggetto del procedimento, della delibera adottata:
 - a. Archiviazione;
 - b. Richiamo, per cui si diffida l'interessato a non ricadere nella violazione commessa;
 - c. Censura, per cui si produce una dichiarazione di biasimo scritta;
 - d. Sospensione, per cui vi è una temporanea sospensione dall'Associazione;
 - e. Radiazione, per cui vi è l'espulsione definitiva dall'Associazione.
2. La violazione di uno o più doveri stabiliti dal Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale e/o dall'articolo 5, commi 8, 9 e 10 rappresenta motivo di sospensione disciplinare dall'Associazione. La sospensione ha durata massima di sei mesi.
3. La sanzione disciplinare deve essere disposta in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati all'Associazione o agli associati o agli altri ricorrenti non soci.
4. La Direzione Nazionale, o il Collegio Nazionale dei Garanti nei casi di cui all'articolo 12, comma 9, lettere a., b., e., f., possono disporre la sospensione cautelare a carico del Socio sottoposto a procedimento allorché sussistano i seguenti requisiti:
 - a. Vi siano evidenti e ragionevoli motivi per ritenere che abbia violato le norme del Codice Deontologico o dello Statuto e/o che possa reiterare tale violazione;
 - b. Vi sia un rischio che, il permanere nella qualifica di Socio in attesa della conclusione del procedimento, rappresenti un ostacolo all'accertamento dei fatti o pregiudichi gravemente l'onorabilità dell'Associazione;
 - c. Nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva.
5. La sospensione cautelare è a tempo determinato e non può essere superiore a 180 giorni, nei casi di cui ai punti a., b., e sino alla condanna definitiva, nel caso di cui al punto c., del comma precedente.

TITOLO V

NORME SULLE ELEZIONI DEI SOCI NEGLI ORGANI NAZIONALI E SULLE VOTAZIONI

Art.18 Elezioni della Direzione Nazionale

1. Al fine di eleggere i componenti la Direzione Nazionale, ogni Associazione Regionale è tenuta a presentare all'Assemblea Nazionale convocata a tale scopo, ordinaria o straordinaria che sia, da un

minimo di uno ad un massimo di quattro candidati da selezionare tra gli iscritti del proprio territorio di riferimento.

2. La Direzione Nazionale in accordo con i Presidenti delle Associazioni regionali definisce, in concomitanza con la convocazione dell'Assemblea, il numero massimo di candidati, da due a quattro, presentabili dalle regioni alle elezioni nazionali.
3. I Soci candidati dalle regioni agli organi nazionali devono essere iscritti all'Associazione da almeno tre anni. Il Presidente della Associazione regionale è garante di tali requisiti.
4. Durante l'assemblea ai candidati deve essere garantita la facoltà di parola per presentarsi ed informare i Soci sulle proprie linee programmatiche.
5. Le votazioni sono svolte a scrutinio segreto e sono eletti i candidati col maggior numero di voti. Lo scrutinio dei voti è svolto dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea che comunica ai Soci i risultati nel più breve tempo possibile.
6. La nuova Direzione Nazionale e i Presidenti delle associazioni regionali si riuniscono subito dopo la proclamazione per eleggere il Presidente dell'Associazione come da art. 8, comma 3 proclamandolo davanti all'Assemblea Nazionale.

Art.19 Votazioni

1. Tutte le votazioni sulle persone sono fatte, nel rispetto della democrazia interna all'Associazione, a scrutinio segreto.
2. Per qualsiasi carica/nomina elettiva, si intende eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità vince la persona iscritta all'Associazione da più anni e nel caso di uguale anzianità associativa vince il candidato più anziano.
3. Le votazioni su mozioni, documenti, rettifiche o proposte, che non riguardino persone, e in qualsiasi organismo nazionale, si svolge con voto palese per alzata di mano e si considera approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti (fatte salve le norme specifiche di cui all'Art.7 comma 7). In caso di pareggio il documento si intende respinto.
4. La delega al voto, a cui si può ricorrere nei casi di cui all'Art.7, comma 8, per essere valida deve essere presentata in forma scritta, riportare i dati anagrafici del Socio, il suo numero di iscrizione all'Associazione, gli estremi di un documento di identità e l'espressione della propria volontà di delegare il voto ad una delle persone specificate nel suddetto comma 8. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale verifica i requisiti di correttezza delle deleghe.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art.20 Regolamenti Attuativi

1. Il funzionamento degli Organi dell'Associazione e le norme non espressamente contemplate nel presente Statuto sono integrate da regolamenti interni approvati dai rispettivi Organi.
2. In caso di interpretazioni controverse dello Statuto o di conflitti tra regolamenti e norme statutarie, il Collegio Nazionale dei Garanti esprime interpretazione autentica con propria determinazione.

Art.21 Norme Transitorie

1. Lo Statuto precedente dell'Associazione A.I.T.R.P.P. si intende soppresso e sostituito, secondo le modifiche approvate dal Consiglio Direttivo in data 15 dicembre 2012, dal presente Statuto che entrerà in vigore il giorno di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. I componenti del Consiglio Direttivo A.I.T.R.P.P., che ha modificato il vecchio Statuto con questo, restano in carica e mantengono i poteri direttivi ordinari fino alle elezioni dei nuovi Organi Nazionali da svolgersi durante il primo Congresso A.I.Te.R.P. utile che si svolgerà entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno 2013.
3. Con l'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea, i Soci delle seguenti Associazioni Regionali o Provinciali, attualmente solo riconosciute da A.I.T.R.P.P., diventano a tutti gli effetti Soci di A.I.Te.R.P. (nel rispetto dei requisiti di cui all'Art.5 comma 2): *A.Li.Te.R.P.*, *A.I.Te.R.P. Piemonte*, *A.L.Te.R.P.*, *A.Lu.Te.R.P.*, *A.I.Te.R.P.-EmiliaRomagna*, *A.La.Te.R.P.*, *A.I.Te.R.P.-Molise*, *Ass.PuglieseTe.R.P.*, *Ass.CampanaTe.R.P.*, *A.Ca.Te.R.P.*, *A.Si.Te.R.P.*, *A.I.Te.R.P.-Sardegna*, *A.I.Te.R.P.-Toscana*, *Ass. Provinciale di Taranto Te.R.P.*
4. Entro cinque mesi dall'approvazione dell'Assemblea del presente Statuto le articolazioni Regionali e Provinciali riconosciute di cui al comma precedente e quelle già organicamente parte di A.I.Te.R.P. (Associazione Triveneto e Associazione Abruzzo) devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del presente testo. In caso di inoperosità da parte delle Associazioni Regionali, scaduti i termini di modifica, le stesse verranno automaticamente escluse dal riconoscimento di Associazione regionale A.I.Te.R.P.. Il Consiglio Direttivo in carica provvederà ad istruire nuove associazioni regionali in sostituzione di quelle escluse.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo statuto, il Segretario Nazionale in carica provvede a modificare ed aggiornare il libro Soci in collaborazione con i Presidenti o Segretari regionali.
6. Le Associazioni regionali riconosciute al momento dell'approvazione del presente Statuto, devono inoltre prevedere, nell'uniformare i propri statuti a quello nazionale, la destinazione del patrimonio posseduto in quel momento. Nel rispetto delle loro previsioni e procedure statutarie precedenti le modifiche, le articolazioni territoriali possono scegliere alternativamente tra:
 - a. Destinare il patrimonio ad A.I.Te.R.P.. In questo caso resterà nelle loro disponibilità patrimoniali future secondo la fattispecie dell'Art.13, commi 1. e 10.;
 - b. Devolvere il patrimonio ad altre associazioni, enti o istituti secondo le previsioni del loro attuale ordinamento statutario. In tal caso il patrimonio si ricostituirà con le quote di parte regionale a partire dall'esercizio sociale dell'anno 2013.
7. Gli organi delle Associazioni territoriali già costituiti al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del presente Statuto sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi, ai sensi del comma 1 del presente articolo.